

## Risanamento aziendale in Svizzera

In seguito al crollo del gruppo Swissair nel 2001 ci furono vari interventi parlamentari, per cui l'Ufficio Federale Svizzero di Giustizia in estate 2003 istituì un collegio di esperti che dovevano accertare se vi era la necessità di legiferare in merito al risanamento aziendale, considerando anche modelli esteri, come ad esempio il *Chapter 11* del diritto statunitense. Nel marzo 2005 il collegio concludeva che il diritto svizzero in vigore offriva sufficienti soluzioni per il risanamento aziendale e non andava sottoposto ad una riforma totale. Il collegio, inoltre, era dell'avviso che non era necessario introdurre una normativa specifica per il fallimento di grosse imprese o di gruppi di imprese. Gli esperti, viceversa, confermavano che vi erano delle lacune nel diritto in vigore e proponevano una riforma parziale dello stesso. Dall'estate 2006 all'estate 2008, il collegio formulò un avamprogetto di legge, poi modificato dall'Ufficio Federale Svizzero di Giustizia e pubblicato in dicembre 2008. A fine gennaio 2009 il Consiglio Federale svizzero, che intende agevolare il risanamento aziendale, ha inviato l'avamprogetto di riforma parziale della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), del Codice delle obbligazioni ed altre leggi ai soliti interlocutori (partiti ecc.) per la cosiddetta consultazione, che terminerà l'8 maggio 2009. Dopodiché sarà elaborato il progetto di legge. Il Consiglio Federale vuole agire rapidamente, in previsione dei possibili sviluppi negativi dell'economia.

In particolare, l'avamprogetto prevede le seguenti modifiche:

L'esistente procedura concordataria della LEF diventerà l'unica procedura di risanamento aziendale e comprenderà in futuro anche la possibilità di differire il fallimento. Il differimento del fallimento (cosiddetta moratoria concordataria) sarà quindi accessibile a tutte le aziende, e non soltanto alle società anonime come oggi. Tale moratoria in futuro non implicherà necessariamente un concordato giudiziario o il fallimento, ma potrà essere concessa anche per semplici motivi di differimento del pagamento dei debiti.

I diritti dei creditori durante la moratoria concordataria saranno rafforzati. Avranno la possibilità di istituire una loro delegazione rappresentativa che potrà vigilare sull'attività del commissario. A determinate condizioni, il commissario sarà inoltre tenuto a convocare un'assemblea straordinaria dei creditori.

In futuro l'omologazione del concordato giudiziario non sarà più vincolata alla condizione che l'esecuzione del concordato sia garantita e che i creditori chirografari siano soddisfatti. Oggi tale obbligo comporta spesso il blocco di fondi indispensabili al risanamento, compromettendo notevolmente la conclusione di un concordato. Per contro, nel concordato ordinario si chiederà ai soci di contribuire al risanamento in modo equo, per garantire una certa parità di trattamento con i creditori.

In base all'attuale diritto spesso è difficile recuperare con azioni revocatorie attivi trasferiti dalla società insolvente a terzi prima della dichiarazione d'insolvenza. In futuro sarà agevolato in modo significativo la revoca di trasferimenti fatti in favore di persone vicine al debitore (in particolare i trasferimenti all'interno di un gruppo di aziende). Il beneficiario dovrà provare che non vi è

sproporzione tra la prestazione della società insolvente e la sua controprestazione, ovvero che non vi era l'intento di favorirlo.

Nella procedura concordataria il commissario in futuro avrà la possibilità di sciogliere con effetto immediato contratti di lunga durata, quali i contratti di locazione o di leasing. Nel diritto vigente, il fallimento o la procedura concordataria non si ripercuotono sui rapporti obbligatori di lunga durata della società insolvente. In futuro si distinguerà tra la liquidazione (fallimento o concordato con abbandono degli attivi) e la moratoria concordataria, che ha lo scopo di risanare l'impresa e continuarne l'attività. In quest'ultimo caso, il debitore potrà recedere dai contratti di lunga durata in qualsiasi momento e con effetto immediato. A copertura del suo danno, la controparte vanterà un credito nei confronti del concordato.

E' dubbio se, secondo il diritto vigente, il trasferimento di un'azienda o di un ramo d'azienda da parte di una società insolvente comporti automaticamente anche il trasferimento dei rapporti di lavoro. Questo crea grossi problemi e impedisce spesso di trovare un acquirente, rendendo impossibile il risanamento e provocando la perdita di tutti i posti di lavoro. L'avamprogetto prevede che in futuro le parti coinvolte possano negoziare e convenire l'eventuale trasferimento dei rapporti di lavoro in seguito al trasferimento dell'azienda o del ramo d'azienda. I dipendenti interessati avranno il diritto di opporsi al trasferimento del rapporto di lavoro, come già previsto dal diritto in vigore per le cessioni d'azienda da parte di società solventi.

*calderan@altenburger.ch*